

CITTÀ di BISCEGLIE

Verbale del collegio dei revisori n. 66/2025

L'anno 2025, il giorno 1 dicembre, alle ore 9,00 dietro regolare convocazione del presidente, si è riunito il collegio dei revisori del Comune di Bisceglie, nelle persone dei sigg. Mario Aulenta, Sandro Tramacere e Arcangelo Bicchieri, in modalità telematica, per il seguente ordine dei lavori:

- controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, in merito a “CCDI-Parte Normativa 2023-2025. Ipotesi Accordo Annualità economica 2025”, per il Comparto, come accompagnato da apposita nota inviata con PEC del 10 novembre u.s. prot. n. 0075480, successivamente integrata con PEC del 24 novembre u.s. prot. n. 0079216;
- controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, in merito a “Richiesta parere preintesa CCDI dirigenti 2024/2026 – Ipotesi di Accordo Annualità Economica – Anno 2025”, come accompagnato da apposita nota inviata con PEC del 17 novembre u.s. prot. n. 0077381.

Si dà atto che dall'inoltro di tali note fino ad oggi ciascuno dei componenti ha svolto personali approfondimenti sulla questione.

Va altresì preliminarmente riferito che con deliberazione consigliare n. 14 del 06.03.2025, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2025/2027, in via definitiva.

Il Collegio formula le seguenti constatazioni:

- che l'art. 40, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 prevede che le pubbliche amministrazioni che attivino autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa devono rispettare i vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione;
- che l'art. 40-bis, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 prevede che l'Organo di revisione contabile effettui il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;

-che in applicazione degli artt. 8, c. 1, del CCNL Area Funzioni Locali 16 luglio 2024, la destinazione delle risorse decentrate è determinata in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale.

Il Fondo per la retribuzione di posizione e risultato per la dirigenza 2025 è stato costituito con determinazione del Segretario Generale R.G. n. 1409 del 24/10/2025.

Sulla scorta degli indirizzi impartiti dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 241 del 14/10/2025, per l'anno 2025 è stato previsto un incremento dello 0,22% del monte salari 2018 pari ad € 752,88 ai sensi e per gli effetti dell'art.39, comma 3, del CCNL Area Funzioni Locali del 16/07/2025.

Il totale complessivo di detto Fondo è pari a euro **€ 298.568,01**, di cui **€ 124.279,57** non soggetti al limite di spesa, oltre oneri riflessi e IRAP, ai sensi dell'art. 56, comma 1, del CCNL AFL 2016/2018 del 17.12.2020, dell'art. 39, commi 1 e 3, del CCNL AFL 2019/2021 del 16.07.2024 e dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, ed è interamente destinato al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato per l'area della dirigenza del Comune di Bisceglie.

L'ipotesi di accordo oggetto di verifica, ex art. 40-bis, D.Lgs. n.165.2001, destina a titolo di Retribuzione di Posizione l'importo pari ad € 245.599,91 e a titolo di Retribuzione di Risultato l'importo di € 52.968,10, nel rispetto della percentuale minima di destinazione del 15%.

Infine, a prescindere dalle materie disciplinate dalla pre-intesa, il Collegio rammenta che in base all'art. 4-bis, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, comma 2, ultimo periodo: *“la verifica del raggiungimento degli obiettivi relativi al rispetto dei tempi di pagamento è effettuata dal competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile sulla base degli indicatori elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.”* Si ricorda che la testé citata verifica costituisce presupposto istruttorio per la remunerazione dell'indennità di risultato.

In ordine alla richiesta di parere ex art. 40 bis del D.Lgs. n. 165/20001, relativo all'Ipotesi di Accordo Annualità Economica – Anno 2025 del comparto, con le predette note prot. n. 10 novembre

u.s. prot. n. 0075480/2025 e n. 0079216/2025, il Dirigente delle Risorse Umane richiedeva allo scrivente Collegio la compatibilità finanziaria sulla Ipotesi di Accordo Annualità Economica – Anno 2025 per il personale del Comparto, ex art. 40-bis, D.Lgs. n.165.2001.

A tal proposito, giova rammentare che con proprio verbale n. 51 del 04/10/2025, veniva rilasciato parere sulla costituzione del Fondo Risorse Decentrate - Anno 2025, relativa al comparto, avendo effettuato la verifica dei vincoli derivanti dall'applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori.

Con particolare riferimento all'incremento della Parte Stabile del Fondo Risorse Decentrate del Comparto – Anno 2025 di € 60.000,00, ai sensi dell'art. 14, comma 1-bis, del D.L. 25/2025 convertito in Legge 69/2025, questo Collegio esprime parere favorevole rilevando che: l'importo di € 60.000,00 di incremento rispetta il limite massimo normativamente fissato al 48% dell'ammontare complessivo dei tabellari 2023 (pari ad € 733.394,11); lo stesso, infatti, è pari al 28,07% in rapporto al tabellare totale anno 2023. Ad ogni buon conto, va evidenziato che per il Comune di Bisceglie, l'incremento massimo delle Risorse Stabili del Fondo Risorse Decentrate, ai sensi del D.L. PA è fissato in € 417.578,71, al fine del rispetto anche dei limiti di spesa di cui all'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) e all'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 (v. Allegato sub C alla Determinazione Dirigenziale n. 1188/2025).

Orbene, tenuto conto del predetto verbale n. 51/2025, si può riferire il rispetto del vincolo della compatibilità del costo complessivo, dato dal Fondo di Comparto più il Fondo della Dirigenza, rispetto ai vincoli di bilancio, ex art. 40-bis, D.Lgs. n.165.2001, che si traduce nella verifica della capienza dei relativi capitoli di spesa, considerando *coeteris paribus* il resto dei capitoli del bilancio di previsione, come approvati in pareggio.

Con il presente verbale occorre ricontrollare il complessivo fondo destinato al CCI, in quanto oggetto, in questa sede, di integrazione rispetto a quanto approfondito nel verbale n. 51, e controllare costituzione e preintesa relativa alla Dirigenza, quanto ai vincoli derivanti dall'applicazione delle norme di legge la preintesa

relativa al Comparto. È pertanto qui superflua, e quindi obliata, qualsivoglia valutazione della costituzione relativa al Comparto. E allora, relativamente al Fondo: -quanto alla sua costituzione, il Fondo risorse decentrate del Comparto 2025, parte stabile e variabile, è stato costituito con determinazione del dirigente del Servizio Risorse Umane n. 1188 del 12.09.2025; -con determinazione del Segretario generale n. 1409 del 14.10.2025 è stato costituito il Fondo risorse decentrate relativamente alla dirigenza.

Il totale complessivo dei Fondi è pertanto pari a euro 1.590.572,30, comprensivo delle poste variabili, non soggette a limite, oltre che del Fondo per la retribuzione di posizione e risultato E.Q.

Quanto alle disposizioni di utilizzo della preintesa della Dirigenza, il Collegio deve limitarsi a rammentare che, per quanto concerne le attribuzioni rivenienti da economie terze, è doveroso si attenda l'effettiva apprensione delle entrate a favore del Comune, mercé reversalizzazione, che intitoli il successivo effettivo pagamento al dipendente: infatti, non deve sfuggire che gli allibramenti al fondo, quanto a varie tipologie di risorse variabili non soggette a limite (incentivi per funzioni tecniche), non devono bastare quale titolo di pagamento ai soggetti interessati, essendo necessario verificare l'avvenuta reversalizzazione a favore del Comune della provvista necessaria ai pagamenti agli stessi soggetti.

Infine, devono essere rispettate le disposizioni legislative che impongono di erogare i premi monetari in correlazione con la performance individuale ed organizzativa ai fini di una legittima erogazione degli stessi, e il Comune, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del D.Lgs. n.150 del 27.10.2009, non può procedere alla distribuzione delle risorse incentivanti in assenza delle verifiche e delle attestazioni sui sistemi di misurazione e valutazione da adottare ai sensi e nel rispetto del suddetto decreto.

Tale avvertenza, per quanto qui venga scrutinata la preintesa della dirigenza relativa alla competenza 2025, va altresì riferita agli adempimenti connessi alla Relazione performance 2024, che è ancora approvanda.

Si rammenta l'obbligo di non corrispondere gli istituti premiali al personale (Titolo III, D.Lgs.150.2009), dirigente e di comparto, fintantoché non sia giunta l'effettiva validazione di detta Relazione.

Non solo: il Collegio ritiene doveroso che gli uffici addetti alle risorse umane e gli uffici addetti alla finanza tengano altresì conteggio capitaro di ogni dirigente o dipendente dell'Ente, al fine del controllo finalizzato all'invalidità del totale dei compensi omnicomprensivamente percepiti dal singolo, secondo disposizioni di legge, dando altresì conseguente avviso agli scriventi per gli eventuali incombenti conseguenti.

Rispetto al verbale n. 51 del 4 ottobre 2025, che come si accennava *supra*, riguardava una parziale ostensione dei dati necessari allo scrutinio dello scrivente Collegio, va riferito che è finalmente disponibile una completa esposizione di quanto necessario. Infatti, c'è ora la costituzione complessiva del fondo: infatti è oggi compresa l'integrazione del Fondo della dirigenza, era già disponibile il fondo del Comparto e sono disponibili la preintesa della dirigenza e la preintesa del Comparto (rilevanti, queste ultime, ai fini dei vincoli derivanti dall'applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili).

Tanto ridonda sui due vincoli di cui lo scrivente Collegio deve verificare l'osservanza, e che riguardano l'intera contrattazione integrativa, nessuno escluso, e cioè:

i) l'invalidità delle somme qui scrutinate rispetto al dato recato dal fondo complessivo al 31.12.2016 (quindi di Comparto e di Dirigenza), ex art. 23, comma 2, D.Lgs. 75.2017 e

ii) il controllo della compatibilità del costo complessivo, dato dal Fondo di Comparto (di cui qui si valuta *ex novo* l'utilizzo) più il Fondo della Dirigenza (di cui oggi si valuta costituzione e utilizzo) rispetto ai vincoli di bilancio ex art. 40-bis, D.Lgs. 165.2001, che si traduce nella verifica della capienza dei relativi capitoli di spesa, considerando *coeteris paribus* il resto dei capitoli del bilancio di previsione, come stanziati in pareggio.

Quanto al primo vincolo, si ricava che nel 2016 il fondo complessivo (soggetto a limite) era pari a euro 1.141.641,99 (Comparto € 967.353,55 + Dirigenza € 174.288,44), nel 2025 il fondo complessivo, nella parte soggetta a limite, è pari a euro 1.044.928,52 (Comparto 870.640,08 + Dirigenza € 174.288,44), come si rileva dall'allibramento contenuto nelle determinazioni n. 1118/2025 e n. 1409/2025.

Quanto al secondo vincolo, le occorrenze necessarie per la Dirigenza ammontano ad una competenza complessiva, che trova

capienza nei relativi capitoli, come ricavabile dalla Determinazione n. 1409 del 14.10.2025, per euro 298.568,01 e quanto al comparto, per euro 1.138.664,73. Le occorrenze di parte variabile del comparto per euro 342.747,41 per la dirigenza per euro 782,88. Per un totale complessivo di euro 343.530,29.

Dalla narrativa esposta fin qui, i costi complessivi della contrattazione collettiva integrativa risultano compatibili con i vincoli di bilancio, ovviamente qui considerandosi *coeteris paribus* gli altri capitoli di entrata e spesa.

Pertanto, ex art. 40-bis, D.Lgs. 165.2001, avuto riguardo alla costituzione e alla preintesa per il personale di comparto per l'anno 2025 (come verificato nel precedente verbale n. 51/2025), e, avuto riguardo alla costituzione e alla preintesa per l'anno 2025 del Fondo relativo al personale dirigente (come verificato nel presente verbale), ed alla luce della narrativa che precede,

i) quanto all'allibramento e costituzione delle risorse, è positivamente effettuato il controllo della compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio e,

ii) quanto all'utilizzo delle risorse, è positivamente effettuato il controllo dell'ipotesi di accordo decentrato del Comparto e della costituzione del Fondo Dirigenti e dell'ipotesi di contratto per la Dirigenza, con riguardo ai vincoli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, con le avvertenze e le verifiche da effettuarsi, come su esposte.

Del che è verbale, redatto alle ore 10,30.

Mario Aulenta Sandro Tramacere Arcangelo Bicchieri

